

COMUNE DI LUGO  
(Provincia di Ravenna)  
**UFFICIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE**  
**ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DELLA BASSA ROMAGNA**  
(Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massalombarda,  
Russi, Sant'Agata sul Santerno)

Delibera G.M. n. 222 del 01.08.2001

**REGOLAMENTO PER SERVIZI ORGANIZZATI IN TURNO, PER IL LAVORO ORDINARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO-NOTTURNO E PER I RIPOSI COMPENSATIVI**

**Art.1 – FINALITA'**

1. Il presente regolamento viene adottato in attuazione di quanto previsto dagli artt. 22 e 24 del CCNL 14/9/2000.

**ART. 2 - TURNAZIONI**

1. Qualora all'interno dell'ente vi siano strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore, possono essere istituiti turni giornalieri di lavoro, con rotazione effettiva del personale, in prestabilite articolazioni giornaliere.

2. Spetta al Responsabile del Servizio l'organizzazione del personale, prevedendo i vari turni di servizio, la cui durata oraria può anche essere eccedente le sei ore giornaliere se più funzionale alle finalità del servizio.

3. I turni si distinguono in antimeridiani, pomeridiani e notturni e deve essere assicurato l'avvicendamento.

4. Il periodo di riferimento per programmare e calcolare la "ciclicità" dei turni è il mese, salvo diversi accordi all'interno dei servizi.

5) L'indennità di turno deve essere corrisposta solo se vengono osservate le regole generali sopra riportate.

6. Sarà compito del Responsabile comunicare mensilmente agli uffici personale il numero delle ore per dipendente, per le quali è maturato il diritto alla maggiorazione oraria per turno, debitamente suddiviso in ore diurne, ore festive o notturne ed ore festive notturne e separatamente, le eventuali ore da considerarsi lavoro straordinario e da computarsi a pagamento od a recupero, a scelta del dipendente.

7. Le modalità per determinare il compenso orario per l'indennità di turno sono fissate dall'art.22 comma 5 del CCNL 14/9/2000.

### **Art.3 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATATA IN GIORNATA FESTIVA E DIRITTO A RIPOSO COMPENSATIVO**

1. Al personale che, per particolari esigenze di servizio (e quindi non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività in giornata di riposo settimanale (di norma, di domenica), deve essere applicata la disciplina dell'art.24, comma 1, del CCNL del 14.09.2000 (maggiorazione del 50% del compenso per le ore lavorate ed equivalente riposo compensativo); il riposo compensativo va fruito di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. Al personale che, per particolari esigenze di servizio (e quindi non come lavoro ordinario settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in una giornata festiva infrasettimanale, deve essere applicata la disciplina dell'art.24, comma 2 del CCNL del 14.09.2000 (equivalente riposo compensativo oppure compenso per lavoro straordinario festivo).
3. Al personale che, per particolari esigenze di servizio (e quindi non come ordinario lavoro settimanale o come ordinaria prestazione in turno) presta la propria attività lavorativa in giornata non lavorativa (normalmente il sabato, quando l'orario settimanale è articolato su cinque giorni) compete, ai sensi dell'art.24 comma 3 l'equivalente riposo compensativo o la corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. Il dipendente che, anche in assenza di rotazione per turno, presta la propria attività ordinaria (che potrà essere superiore alle sei ore giornaliere, se la scelta di tale articolazione dell'orario è più confacente alle esigenze del servizio) in orario notturno, festivo e festivo/notturno ha diritto:
  - maggiorazione oraria nella misura del 20% della retribuzione di cui all'art. 52 comma 2 lett b) del CCNL 14/9/2000, nel caso di lavoro ordinario notturno (si intende il servizio prestato fra le ore 22 e le ore 6) o festivo;
  - maggiorazione oraria nella misura del 30% della retribuzione di cui all'art. 52 comma 2 lett. b) del CCNL 14/9/2000, nel caso di lavoro ordinario festivo/notturno.
5. Al personale turnista può essere applicato l'art.24 comma 1 (maggiorazione del 50%) esclusivamente nel caso in cui, in via eccezionale, sia chiamato a lavorare nella propria giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato.
6. Al personale turnista che presta la propria attività ordinaria in giornata festiva infrasettimanale spetta o il riposo compensativo oppure il compenso per lavoro straordinario festivo.
7. L'indennità di turno, per espressa previsione dell'art.22 comma 5 del 14.09.2000, compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro.

### **Art.4 - RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contratti di lavoro ed alla normativa applicabile in materia.